



ARPALAZIO
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

SCHEDA
06
INFORMATIVA
2014

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
1. L’Autorizzazione Integrata Ambientale	4
2. La normativa di riferimento	6
3. BAT, BREFS e BAT Conclusions	8
4. Rilascio, Riesame e Riesame con valenza di rinnovo dell’AIA	10
5. Durata dell’AIA	12
6. Controlli e Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC)	13
7. Tipologia delle AIA nel Lazio	15
8. Installazioni AIA di competenza statale	17
9. Installazioni AIA di competenza regionale	18
10. Installazioni AIA di competenza provinciale	20
11. Installazioni AIA di competenza comunale	22
12. Il ruolo dell’ARPA Lazio	23

Autorizzazione Integrata Ambientale

A cura di:

ARPA Lazio - Servizio Tecnico – Divisione ecogestione

Simone Dionisi, Tatiana Lelli

Contatti autori:

simone.dionisi@arpalazio.it

tatiana.elli@arpalazio.it

ARPA Lazio - 2014



Quest'opera è distribuita con Licenza [Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/)

Coordinamento editoriale:

ARPA Lazio – Divisione polo didattico

Foto di copertina:

Centrale termoelettrica “Galileo Ferraris” di Leri Cavour, frazione di Trino (VC), Autore Alessandro Vecchi, Fonte Wikimedia Commons

Progetto grafico e stampa:


Tiburtini – Roma

INTRODUZIONE

Questa scheda ha lo scopo di fornire, anche a un pubblico di non addetti ai lavori, informazioni essenziali su “cosa è l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”, qual è il principio alla base di questa autorizzazione e, di conseguenza, consentire di capire la finalità di questo atto autorizzativo.

In particolare, in questa breve trattazione il lettore troverà informazioni sulla normativa di riferimento, le tipologie di procedimenti previsti e l’importanza dei controlli, così come avrà modo di conoscere il numero, la tipologia e la distribuzione degli impianti soggetti ad AIA presenti nel territorio della regione Lazio.

La scheda si propone, altresì, di fornire informazioni sul ruolo e sulle attività svolte dall’ARPA Lazio nell’ambito dei procedimenti di AIA.



1. L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ispirata ai principi europei di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC), è il provvedimento che consente l'esercizio di specifiche tipologie di attività, definite puntualmente nella normativa di riferimento, individuando le misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative alla gestione dei rifiuti, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente. L'autorità competente, cui spetta il compito di adottare i provvedimenti di verifica e elaborare i pareri, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

- a) debbono essere applicate le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, impiegando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- b) non si debbono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- c) deve essere prevenuta la produzione dei rifiuti; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono, in ordine di priorità, riutilizzati, riciclati, recuperati o, nel caso in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni impatto sull'ambiente;
- d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;
- e) debbono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato, ovvero, qualora venga accertato che l'installazione ha generato un deterioramento della qualità delle diverse matrici ambientali, il gestore dovrà adottare le misure necessarie per ristabilire le condizioni ambientali iniziali (antecedente l'inizio dell'attività industriale).

L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce le principali autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio (autorizzazioni settoriali alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti Policlorobifenili (PCB) e Policlorotrifenili (PCT); autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia). Inoltre l'AIA sostituisce la comunicazione di inizio attività relativamente alle operazioni di recupero di rifiuti.



2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'attuale riferimento normativo nazionale è rappresentato dal Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal D.Lgs. 128/2010, con il quale la disciplina IPPC, in precedenza contenuta nel D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 di recepimento delle direttive 96/61/CE e 2008/1/CE, è entrata compiutamente a far parte del "Codice ambientale".

Il suddetto decreto è stato modificato da ultimo dal D.Lgs. 4 aprile 2014, n. 46, entrato in vigore l'11 aprile 2014, che ha recepito, con un ritardo di 15 mesi rispetto al termine fissato a livello europeo, l'importante direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali e alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (cosiddetta "direttiva IED", Industrial Emission Directive).

A livello regionale la normativa di riferimento è rappresentata dalla D.G.R. n. 288 del 16/05/2006, delibera con la quale la Regione Lazio ha predisposto la modulistica per la presentazione della domanda di AIA, in parte modificata dalla D.G.R. n. 35 del 21/01/2010 relativamente al format e ai contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC).

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nella tabella seguente si riportano i principali articoli del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “Codice ambientale”, che disciplinano l’AIA:

PARTE SECONDA - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)	
Art. 5	Definizioni
TITOLO I PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D’INCIDENZA E L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)	
Art. 29-bis	Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili
Art. 29-ter	Domanda di autorizzazione integrata ambientale
Art. 29-quater	Procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale
Art. 29-quinquies	Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale
Art. 29-sexies	Autorizzazione integrata ambientale
Art. 29-septies	Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale
Art. 29-octies	Rinnovo e riesame
Art. 29-nonies	Modifica degli impianti o variazione del gestore
Art. 29-decies	Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale
Art. 29-undecies	Incidenti o imprevisti
Art. 29-duodecies	Comunicazioni
Art. 29-terdecies	Scambio di informazioni
Art. 29-quattuordecies	Sanzioni

3. BAT, BREFS E BAT CONCLUSIONS



L'autorizzazione integrata ambientale include tutte le misure necessarie a conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

In particolare essa fissa i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata, nonché i valori limite in materia di inquinamento acustico. Contiene, inoltre, le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico.

Il raggiungimento di tali prestazioni ambientali deve essere ottenuto, adottando preferibilmente tecniche di processo piuttosto che di depurazione, mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.

Tali soluzioni tecniche (impiantistiche, gestionali e di controllo) sono conosciute con il nome di BAT (Best Available Technique) o MTD (Migliori Tecniche Disponibili), intendendosi per:

BAT, BREFS E BAT CONCLUSIONS



- 1) tecniche: sia quelle impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- 2) disponibili: quelle sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
- 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Il documento di riferimento sulle BAT (BREF) è pubblicato dalla Commissione europea.

Il documento contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione, il monitoraggio e i livelli di consumo ad esse associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (BAT conclusions) è adottato e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. I livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL), sono gli intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche.

4. RILASCIO, RIESAME E RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AIA



Il Titolo III bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. fornisce le disposizioni in merito al rilascio, riesame e riesame con valenza di rinnovo delle autorizzazioni di quelle categorie di attività industriali che rientrano fra quelle elencate nell'allegato VIII alla Parte II del suddetto decreto.

Ai fini dell'**esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti** l'autorità competente fissa i valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL). È fatta salva la facoltà di fissare dei valori limite più rigorosi nel caso in cui lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'AIA, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale. L'autorità competente **riesamina periodicamente**

l'AIA, confermando o aggiornando le relative condizioni. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione.

Il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso o entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle BAT conclusioni riferite all'attività principale di un'installazione o dopo 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque quando ricorrono uno o più casi di quelli elencati al c. 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

RILASCIO, RIESAME E RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AIA

- l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare, quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore, come i Piani di tutela delle acque e i Piani di risanamento della qualità dell'aria;
- le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
- la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
- il controllo annuale che le emissioni in condizioni di esercizio normali non superino i BAT-AEL ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili".

5. DURATA DELL'AIA

L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Il riesame è, inoltre, disposto quando ricorrono uno o più casi di quelli elencati al c. 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (cfr. paragrafo 5. Rilascio, Riesame e Riesame con valenza di rinnovo dell'AIA).

Il periodo di validità dell'AIA è esteso a sedici anni nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti registrata ai sensi del regolamento EMAS e a dodici anni in presenza di certificazione UNI EN ISO 14001. Le norme ISO 14000 e il regolamento EMAS sono i due principali strumenti di certificazione ambientale che prevedono un SGA (Sistema di Gestione Ambientale) per le imprese, ambedue di carattere volontario, sono finalizzati alla verifica e al raggiungimento di risultati di eccellenza nel miglioramento ambientale.

L'autorità competente può aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni anche nel caso di modifiche sostanziali progettate per l'installazione.



6. CONTROLLI E PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PM_{MeC})



La domanda presentata ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni, deve contenere le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti, in altre parole il Piano di Monitoraggio e Controllo. Il PM_{MeC} è parte integrante dell'autorizzazione e regola i controlli che devono essere effettuati sia dal gestore (autocontrolli) sia dall'ente di controllo, specificando i metodi e la frequenza di misurazione degli inquinanti, i fondamentali parametri dei processi di produzione, i sistemi di abbattimento e la relativa metodologia di valutazione.

Quanto detto sopra implica che al momento del rilascio dell'autorizzazione dovranno essere presi in considerazione tutti i diversi tipi di impatto sull'ambiente e le condizioni di vita degli impianti, in modo da conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, nello spirito del concetto del "controllo integrato".

CONTROLLI E PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO(PMeC)



L'autorità competente in materia di controlli ambientali provvede a effettuare le ispezioni presso le installazioni (ispezioni ordinarie) secondo quanto disposto dal PMeC. Al momento della visita ispettiva viene effettuata una verifica documentale, per constatare il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nonché una verifica all'impianto (visita del sito, controllo dell'impianto, campionamenti sui vari comparti ambientali, così come prescritto dal PMeC).

A completamento della visita ispettiva l'autorità di controllo predisponde una relazione che contiene i riscontri pertinenti in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita in loco; nel caso in cui siano riscontrate violazioni, viene trasmessa una nota informativa anche all'autorità giudiziaria. Fatto salvo il comma 9 dell'art 29-decis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione.

I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione

integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente, entro quattro mesi dalla visita in loco debbono essere messi a disposizione del pubblico.


L'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati.

7. TIPOLOGIA DELLE AIA NEL LAZIO

Nella regione Lazio sono presenti 142 installazioni soggette ad AIA (aggiornamento dicembre 2013), riconducibili alle seguenti categorie di attività:

- centrali elettriche
- raffinerie
- trasformazione e trattamento di metalli
- cementifici
- fabbricazione di vetro e prodotti ceramici
- impianti chimici e farmaceutici
- impianti di produzione di esplosivi
- trattamento rifiuti e discariche
- termovalorizzatori
- cartiere
- industrie alimentari e macelli
- impianti per l'eliminazione di carcasse
- allevamenti intensivi
- trattamenti di superficie.

Categorie di attività soggette ad AIA presenti nella regione Lazio



TIPOLOGIA DELLE AIA NEL LAZIO



Tale dato, tenuto conto anche dell'aggiornamento apportato all'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dal recente D.Lgs. 46/14, subirà delle variazioni. L'ARPA Lazio provvederà ad aggiornare annualmente, sul proprio sito istituzionale (<http://www.arpa-lazio.gov.it>) le informazioni relative all'anagrafe delle installazioni in esercizio sul territorio regionale nonché le attività di controllo.

Al riguardo va precisato che, a seconda della categoria di attività nonché della capacità di produzione o alla resa dell'installazioni, si possono avere

installazioni sottoposte ad AIA in sede statale, regionale, provinciale e comunale.

Per completezza di informazioni si riportano i riferimenti delle leggi delega in materia di AIA relativamente alle competenze:

- a) art. 6 della L.R. 23 Novembre 2006, n. 17
- b) D.G.R. 13 dicembre 2005, n. 1116
- c) D.G.R. 16 maggio 2006, n. 288
- d) D.G.R. 18 aprile 2008, n. 239, così come aggiornata dalla D.G.R. del 5 agosto 2014, n. 548.

8. INSTALLAZIONI AIA DI COMPETENZA STATALE


Il provvedimento di AIA per i progetti di competenza statale, indicati nell'Allegato XII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è rilasciato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Nella regione Lazio sono presenti 6 impianti che, per le loro caratteristiche di capacità produttiva, sono di competenza statale.

Si tratta principalmente di impianti per la produzione di energia con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, raffinerie e impianti chimici.

Informazioni dettagliate sulle aziende in AIA di competenza ministeriale sono reperibili sul sito del MATTM (<http://aia.minambiente.it>).

Provincia	FR	LT	RI	RM	VT
N° installazioni	1	1	0	4	1



Dislocazione delle installazioni AIA di competenza statale presenti nella regione Lazio

9. INSTALLAZIONI AIA DI COMPETENZA REGIONALE

Il Provvedimento di AIA è rilasciato dalla Regione o dalla Provincia per le categorie di attività previste nell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che non risultano ricomprese anche nell'Allegato XII.

In particolare nel Lazio, sulla base della normativa regionale D.G.R. 18 aprile 2008, n. 239, così come aggiornata dalla D.G.R. del 5 agosto 2014, n. 548, è di competenza della Regione il rilascio dell'AIA per i seguenti impianti di gestione dei rifiuti:

1. impianti che svolgono attività di eliminazione o recupero di rifiuti pericolosi, incluse le attività preliminari, quali definite negli allegati B e C (operazioni da R1 a R9)¹ alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. impianti di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero impianti destinati al recupero e allo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;
3. impianti di cui al punto 5.3, lettere a), 1), 2) e 3) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero impianti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso a una o più delle attività indicate ai punti 1) 2) e/o 3);
4. impianti di cui al punto 5.3, lettera b), 3) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero impianti che effettuano il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso al pretrattamento dei rifiuti destinati, per la maggiore frazione in uscita dall'impianto, all'incenerimento o al co-incenerimento;
5. discariche per rifiuti speciali, pericolosi e non, e discariche per rifiuti inerti ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti lapidei provenienti da attività di demolizione e costruzione richiamati nella tab. 1 del D.M. 27 settembre 2010;


¹ Con la lettera R si indicano le operazioni di recupero dei rifiuti il cui elenco completo è riportato nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Le operazioni contenute nell'allegato B sono invece operazioni di smaltimento, le quali vengono indicate con la lettera D.

INSTALLAZIONI AIA DI COMPETENZA REGIONALE

6. impianti di cui al punto 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
7. impianti mobili previsti nell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
8. impianti sperimentali previsti dall'art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Le installazioni di competenza regionale, alla data del 31 dicembre 2013, sono 43 e sono distribuite sul territorio come di seguito rappresentato.

Provincia	FR	LT	RI	RM	VT
N° installazioni	12	6	1	20	5



**Dislocazione delle installazioni
AIA di competenza regionale
presenti nella regione Lazio**

Per maggiori informazioni circa l'elenco completo degli impianti si rimanda al sito internet dell'ARPA Lazio <http://www.arpalazio.gov.it>.

10. INSTALLAZIONI AIA DI COMPETENZA PROVINCIALE

Il Provvedimento di AIA è rilasciato dalla Regione o dalla Provincia per le categorie di attività previste nell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che non risultano ricomprese anche nell'Allegato XII.


Anche in questo caso, sulla base della normativa regionale D.G.R. 18 aprile 2008, n. 239, così come aggiornata dalla D.G.R. del 5 agosto 2014, n. 548, è di competenza delle Province il rilascio dell'AIA per i seguenti impianti di gestione dei rifiuti:

1. impianti per il recupero di rifiuti pericolosi non di competenza regionale (operazioni R10, R11, R12, R13, R13);
2. impianti di trattamento di rifiuti non pericolosi e impianti di cui al punto 5.3 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ad eccezione di quelli di competenza regionale o comunale;
3. impianti di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e impianti di cui al punto 5.5, dell'allegato VIII alla parte seconda D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che effettuano esclusivamente operazioni di stoccaggio/accumulo temporaneo;
4. stazioni di trasferimento dei rifiuti.

Le installazioni di competenza Provinciali alla data del 31 dicembre 2013 sono 93 e sono distribuite sul territorio come di seguito rappresentato.

INSTALLAZIONI AIA DI COMPETENZA PROVINCIALE

Provincia	FR	LT	RI	RM	VT
N° impianti	29	22	2	30	10



**Dislocazione delle installazioni
AIA di competenza provinciali
presenti nella regione Lazio**

Per maggiori informazioni circa l'elenco completo degli impianti si rimanda al sito internet dell'ARPA Lazio <http://www.arpalazio.gov.it>.

11. INSTALLAZIONI AIA DI COMPETENZA COMUNALE

A seguito dell'aggiornamento della D.G.R. 18 aprile 2008, n. 239, sono stati identificati per la prima volta come autorità competente i Comuni. Al riguardo la normativa ha stabilito che i procedimenti relativi agli impianti di gestione rifiuti per i quali i Comuni svolgeranno il ruolo di autorità competente sono i seguenti:

1. impianti di autorottamazione che svolgono unicamente operazioni di stoccaggio (R13), messa in sicurezza e demolizione sul rifiuto 16.01.04 o di parti dello stesso, nonché pressatura (R3) sul rifiuto 16.01.06 o parti dello stesso, richiamate nel D.Lgs. 209/03 e che gestiscono i rifiuti derivanti dalle attività di messa in sicurezza o di demolizione nel rispetto dei criteri definiti per il deposito temporaneo dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 ovvero secondo l'operazione R14 richiamata nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06;
2. impianti di rottamazione di apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose e loro componenti, come elencate nell'allegato II del D.Lgs. 49/2014 che svolgono unicamente operazioni di stoccaggio (R13), reimpiego, di messa in sicurezza e smontaggio dei rifiuti per il successivo avvio alle fasi di recupero o riciclo e che gestiscono i rifiuti derivanti dalle attività di messa in sicurezza o di demolizione nel rispetto dei criteri definiti per il deposito temporaneo dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 ovvero secondo l'operazione R14 richiamata nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06;
3. Gli impianti di rottamazione per il recupero, riciclo, reimpiego di apparecchiature fuori uso e loro componenti, come elencate nell'allegato II al D.Lgs. 49/2014, non contenenti sostanze pericolose;
4. impianti di recupero di rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione; discariche per rifiuti inerti lapidei provenienti da attività di demolizione e costruzione richiamati nella tab. 1 del D.M. 27 settembre 2010;

Al momento nella Regione Lazio non sono stati rilasciati atti autorizzativi relativi ai procedimenti AIA da parte dei Comuni.

12. IL RUOLO DELL'ARPA LAZIO

Le attività istituzionali dell'Agenzia in materia di AIA sono suddivise in due tipologie.

1. Attività istruttoria: l'ARPA presta il supporto tecnico all'autorità competente fornendo il proprio parere in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo proposto dal gestore con la domanda di AIA.
2. Attività di verifica: l'ARPA accerta, con oneri a carico del gestore:
 - a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
 - c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente circa i risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Nell'ambito dei controlli previsti nel PMeC (frequenze e modalità) l'autorità competente, avvalendosi dell'ARPA, effettua con oneri a carico del gestore i controlli (ispezioni ordinarie) presso le installazioni, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni previste per mantenere un elevato livello di protezione ambientale.

Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente e al gestore, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Ferme restando le misure di controllo ordinarie, svolte ai sensi dell'art.29-decis comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ex art. 11 comma 3 del D.Lgs. 59/05, l'autorità competente può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati.

Per quanto riguarda le AIA di competenza statale, l'Agenzia, sulla base di una convenzione, supporta ISPRA nei controlli sugli impianti IPPC soggetti ad AIA statale ricadenti nel territorio regionale. Anche in questo caso la programmazione dei controlli è annuale e tiene, ovviamente, conto delle frequenze e delle modalità di controllo previste negli atti autorizzativi.

IL RUOLO DELL'ARPA LAZIO

L'attività di supporto dell'Agenzia si concentra soprattutto sull'attività di campionamento ed analisi, nonché, qualora richiesto dall'ISPRA, in alcune attività istruttorie.

I dati relativi ai controlli effettuati dall'ARPA Lazio e al loro esito per le diverse tipologie di attività sono riportati sul sito web <http://www.arpalazio.gov.it>.

Report controlli AIA regionali e provinciali										
			CONTROLLI							
			Effettuati ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 e comma 4 (esclusi i controlli disposti dall'Autorità giudiziaria e/o effettuati su singola matrice)							
Categoria IPPC (*)	Attività industriale	Totale Impianti	2010	Non conforme (**)	2011	Non conforme	2012	Non conforme	2013	Non conforme
1.1	Centrali elettriche	9	4	2	4	1	1	-	3	-
2.3	Trasformazione dei metalli ferrosi	4	1	1	1	-	1	-	1	1
2.5 b	Trasformazione dei metalli non ferrosi	4	1	-	3	1	3	-	2	-
2.6	Treatmento in superficie dei metalli	15	1	-	3	2	2	1	6	2
3.1	Cementificio	5	2	1	3	1	1	-	2	1

IL RUOLO DELL'ARPA LAZIO

Report controlli AIA regionali e provinciali

			CONTROLLI							
			Effettuati ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 e comma 4 (esclusi i controlli disposti dall'Autorità giudiziaria e/o effettuati su singola matrice)							
Categoria IPPC (*)	Attività industriale	Totale Impianti	2010	Non conforme (**)	2011	Non conforme	2012	Non conforme	2013	Non conforme
3.3 - 3.5	Fabbricazione vetro e prodotti ceramici	5	-	-	2	2	1	-	1	-
4.1 - 4.2 - 4.4	Impianto chimico	4	1	1	1	-	1	-	1	-
4.5	Impianto per la fabbricazione prodotti farmaceutici	12	7	2	6	1	5	1	6	3
4.6	Fabbricazione esplosivi	2	-	-	2	-	-	-	1	1
5.1	Trattamento rifiuti	7	3	-	3	1	1	-	1	1
5.1-5.3	Trattamento rifiuti	4	3	2	2	-	2	-	3	-
5.2	Termovalorizzatore	4	-	-	1	-	2	-	1	1

IL RUOLO DELL'ARPA LAZIO

Report controlli AIA regionali e provinciali

			CONTROLLI							
			Effettuati ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 e comma 4 (esclusi i controlli disposti dall'Autorità giudiziaria e/o effettuati su singola matrice)							
Categoria IPPC (*)	Attività industriale	Totale Impianti	2010	Non conforme (**)	2011	Non conforme	2012	Non conforme	2013	Non conforme
5.3	Trattamento rifiuti	17	6	1	7	2	3	2	7	2
5.4	Discarica	11 (***)	3	1	6	1	4	1	2	-
6.1	Cartiera	11	-	-	3	2	4	3	2	1
6.4 a	Macellazione	2	-	-	1	1	-	-	1	-
6.4 b	Industria alimentare	6	2	1	3	-	4	1	1	-
6.4 c	Trasformazione del latte	2	1	1	-	-	-	-	-	-
6.5	Impianti per l'eliminazione di carcasse	3	-	-	1	1	1	-	1	-

IL RUOLO DELL'ARPA LAZIO

Report controlli AIA regionali e provinciali

			CONTROLLI							
			Effettuati ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 e comma 4 (esclusi i controlli disposti dall'Autorità giudiziaria e/o effettuati su singola matrice)							
Categoria IPPC (*)	Attività industriale	Totale Impianti	2010	Non conforme (**)	2011	Non conforme	2012	Non conforme	2013	Non conforme
6.6 a	Allevamento pollame	5	-	-	1	1	3	1	4	2
6.7	Trattamento in superficie di materie	4	1	-	1	-	1	1	-	-

(*) categorie di attività previste dall'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per cui è necessaria l'Autorizzazione Integrata Ambientale

(**) mancata osservanza di una o più prescrizioni/previsioni autorizzative o normative rilevate nel controllo

(***) di cui un impianto svolge anche attività di trattamento rifiuti 5.3

L'ARPA LAZIO E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

RILASCIO DEI PARERI ai sensi dell'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Servizio tecnico – Staff IPPC

Via Boncompagni 101 - 00187 Roma

Tel. 06 48054226 ✉ PEC direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

ATTIVITÀ ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Sezione di Frosinone – Direzione Sezione

Via Armando Fabi s.n.c. - 03100 Frosinone

Tel. 0775 882373 ✉ PEC sezione.frosinone@arpalazio.legalmailpa.it

Dirigente: Enzo Spagnoli

Tel. 06 72961601 ✉ enzo.spagnoli@arpalazio.it

Sezione di Latina – Direzione Sezione

Via Carducci, 7 - 04100 Latina

Tel. 0773 406633 ✉ PEC sezione.latina@arpalazio.legalmailpa.it

Dirigente: Dino Chiarucci

Tel. 0773 402930 ✉ dino.chiarucci@arpalazio.it

Sezione di Rieti – Direzione Sezione

Via Salaria per l'Aquila, 6/8 - 02100 Rieti

Tel. 0746 256620 ✉ PEC sezione.rieti@arpalazio.legalmailpa.it

Dirigente: Adriana Vecchi

Tel. 0746 256644 ✉ adriana.vecchi@arpalazio.it

Sezione di Roma – Direzione Sezione

Via Giuseppe Saredo, 52 - 00173 Roma

Tel. 06 72961213 ✉ PEC sezione.roma@arpalazio.legalmailpa.it

Dirigente: Sergio Ceradini

Tel. 06 72961801 ✉ sergio.ceradini@arpalazio.it

Sezione di Viterbo – Direzione Sezione

Via Monte Zebio, 17 - 01100 Viterbo

Tel. 0761 2927233 ✉ PEC sezione.viterbo@arpalazio.legalmailpa.it

Dirigente: Adriana Vecchi

Tel. 0761 2927209 ✉ adriana.vecchi@arpalazio.it